

Spettabile
Associazioni
Loro sedi

Venezia, 25 giugno 2018

Oggetto: Nuove modalità di pagamento delle retribuzioni.

Dal **1 luglio 2018** scatta il **divieto** di pagare le retribuzioni, nonché ogni acconto delle stesse per mezzo di denaro contante.

Il divieto, previsto dall'art. 1, c. 910-914 della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) riguarda tutte le tipologie contrattuali di lavoro subordinato, indipendentemente dalla tipologia di rapporto intrattenuto (contratto a termine, apprendistato, contratto a tempo indeterminato, ecc.). Tale obbligo coinvolge non solo i datori di lavoro, ma anche committenti e cooperative: pertanto non potranno essere pagati più in contanti nemmeno le collaborazioni coordinate e continuative e i soci di cooperativa.

Restano **esclusi** dall'applicazione:

- i rapporti di lavoro instaurati nelle Pubbliche Amministrazioni;
- i rapporti di lavoro instaurati con gli addetti ai servizi familiari e domestici (colf, badanti);
- le somme non identificabili sotto la veste di retribuzione: incentivi all'esodo, transazioni novative o semplici, rimborso spese e qualsiasi somma erogata a titolo di risarcimento danni nonché i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, stage, rapporti autonomi occasionali.

Chi continuerà a pagare le retribuzioni e o i compensi in contanti sarà punibile con una **sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro**. La sanzione, se versata nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, potrà essere ridotta all'importo inferiore tra il doppio del minimo e il terzo del massimo e pertanto sarà pari a euro 1.666,67.

La disposizione parla solo di impossibilità di pagare la retribuzione in contanti e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 2/2018, non declina altra definizione: pertanto, si dovrebbero ritenere erogabili in contante forme di spese anticipate per conto del datore di lavoro in caso di trasferta del lavoratore. L'anticipo di cassa per future spese rimborsabili, infatti, non può essere assimilato al concetto di retribuzione, né a quello di anticipo.

La nuova disposizione prevede il pagamento della retribuzione e dell'eventuale anticipazione attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b) strumenti di pagamento elettronico;

- c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o in caso di comprovato impedimento, a un suo delegato.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 22.05.2018, n. 4538, ha esteso la disciplina anche al caso in cui, nonostante l'utilizzo dei sistemi di pagamento corretti, il versamento delle somme dovute non sia stato realmente effettuato, per esempio in caso di revoca del bonifico. Resta importante per il datore di lavoro o per il committente fare attenzione a tracciare qualsiasi somma erogata in contante ai propri lavoratori, in modo da verificare il corretto adempimento della norma.

Il compenso sportivo

Premesso che nell'art. 67, comma 1, lett. m), Tuir, all'ultimo periodo si precisa come l'agevolazione sia valevole anche per i *"rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche"* e che quindi per questi trova applicazione quanto previsto in tema di divieto di pagare tali somme in contanti, va capito se la norma si applichi anche genericamente a tutti gli altri compensi sportivi.

Con la L. 205/2017 Legge di Bilancio 2018 (si veda la nostra circolare 2/18) nei commi da 358 a 361 dell'art. 1, si disciplinano le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni (di cui all'art. 2, co. 2, lett. d), D.Lgs. 81/2015) e tali collaborazioni, come individuate dall'organo del Coni, vengono inquadrare in **contratti di collaborazione coordinata e continuativa** (co. 358).

Ad oggi siamo ancora in attesa della delibera del Coni (il prossimo 10 luglio ?) che consenta di individuare le prestazioni sportive da qualificare come co.co.co..

Concludendo, in via prudenziale, si consiglia di evitare l'uso del contante e provvedere, dal 01/07/18, al pagamento dei propri atleti, istruttori, insegnanti mediante strumenti tracciabili (bonifico, assegno, ecc.).

A disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti.

Kira Srl

